



Città di Castiglione delle Stiviere

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO CONVIVENZA CON I CITTADINI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2017.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA  
LORO CONVIVENZA CON I CITTADINI**

Titolo I - Principi .....	4
Art. 1 - Profili istituzionali.....	4
Art. 2 - Valori etici e culturali .....	4
Art. 3 - Competenze del Comune.....	4
Art. 4 - Tutela degli animali .....	5
Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 5 - Definizioni.....	5
Art. 6 - Ambito di applicazione .....	5
Art. 7- Esclusioni .....	5
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali. ....	6
Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.....	6
Art. 10 - Abbandono di animali. ....	8
Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica .....	9
Art. 12 - Avvelenamento di animali. ....	9
Art. 13 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri e manutenzione corpi idrici. Obbligo di soccorso .....	9
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali. ....	10
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio. ....	10
Art. 16 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali .....	10
Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido.....	12
Art. 18 - Fuga, cattura, soppressione di animali .....	12
Art. 19 - Pet therapy .....	13
Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.....	14
Art. 21 - Inumazione di animali. ....	14
Art. 22 - Destinazione di cibo per animali .....	15
Art. 23 - Scelte alimentari .....	15
Art. 24 - Associazioni animaliste e zoofile .....	15
Art. 25 - Divieto di combattimenti fra animali .....	15
Art. 26 - Attività di caccia sul territorio comunale .....	16
Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI.....	16
Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico .....	16
Art. 28 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi .....	17
Art. 29 - Aree destinate ai cani .....	17
Titolo V - CANI .....	18
Art. 30 - Attività motoria e rapporti sociali.....	18
Art. 31 - Dimensioni dei recinti e dei box. ....	18
Art. 32 - Divieto di detenzione a catena e divieto d'uso di collari costrittivi .....	18
Art. 33 - Guinzaglio e museruola.....	18

Art. 34 - Raccolta deiezioni .....	19
Art. 35 - Centri di addestramento-educazione.....	19
Art. 36- Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione.....	19
Art. 37 - Anagrafe canina.....	20
Titolo VI - GATTI.....	20
Art. 38 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.....	20
Art. 39 - Tutela dei gatti liberi. ....	20
Art. 40 - Compiti dell’Azienda ATS. ....	20
Art. 41 - Colonie feline. ....	20
Art. 42 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e. ....	21
Art. 43 - Alimentazione dei gatti.....	21
Art. 44 - Custodia dei gatti di proprietà.....	21
TITOLO VII - EQUINI.....	21
Art. 45 - Principi distintivi .....	21
Titolo VIII - AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FLORA SPONTANEA.....	22
Art. 46- Detenzione di volatili. ....	22
Art. 47 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica .....	23
Art. 48 - Popolazione di Columbia livia var. domestica .....	23
Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI.....	24
Art. 49- Detenzione di specie animali acquatiche .....	24
Art. 50 - Divieti.....	24
Titolo X - API E INSETTI IMPOLLINATORI.....	24
Art. 51 - Tutela delle api e degli insetti impollinatori .....	24
Titolo XI - ANIMALI ESOTICI.....	24
Art. 52 - Tutela degli animali esotici.....	24
Titolo XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI .....	25
Art. 53 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.....	25
Titolo XIII - COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI .....	25
Art. 54 - Commissione Comunale Diritti degli animali.....	25
Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Art. 55 - Sanzioni. ....	26
Art. 56 - Vigilanza .....	27
Art. 57 - Incompatibilità e abrogazione di norme .....	27
Art. 58 - Norme transitorie.....	27
ALLEGATO A - Norme minime di riferimento per la detenzione di animali.....	28
ALLEGATO B - Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti .....	33

## **Titolo I - Principi**

### **Art. 1 - Profili istituzionali**

Il Comune di Castiglione delle Stiviere, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. Promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche e etologiche.
3. Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Delega, a seguito di istituzione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA), nell'ambito del servizio Ecologia, allo stesso, le competenze in materia di tutela degli animali sul territorio comunale come definite in apposita deliberazione di Giunta Comunale. Nel seguito del presente regolamento l'Ufficio Ecologia e l'Ufficio Tutela Animali, per le proprie competenze, verranno chiamati anche Ufficio Referente.
6. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Castiglione, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana e nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali, dalla Regione Lombardia, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto e alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

### **Art. 3 - Competenze del Comune**

1. Spetta al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 Art. 3, la vigilanza sulla osservazione delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
3. Nella sua qualità di autorità sanitaria locale il Sindaco:
  - Rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici e privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla legge.

- Può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

#### **Art. 4 - Tutela degli animali**

1. Il comune di Castiglione, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/04 e alla Legge Regionale 33/09 e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e ogni forma di violenza nei loro confronti.
2. Il comune di Castiglione si adopera altresì a diffondere e a promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche agli animali attribuite dallo Stato.
3. Il comune di Castiglione condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà a ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
4. Potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste e animaliste, anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

## **Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato da disposizioni nazionali, regionali e provinciali, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato nell'art. 826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157, o per fondati motivi economici-igienici-sanitari-ambientali.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento, riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Castiglione.
2. Le norme previste nei successivi articoli 8 e 9 ("Obblighi dei detentori" e "Maltrattamento e mancato benessere di animali") devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito ai commi 1 e 2 del precedente art. 5.

#### **Art. 7- Esclusioni**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

1. Quando non espressamente indicato nel presente Regolamento, alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o a esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria.
2. Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali, regionali e provinciali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca o per fondati motivi economici-igienici-sanitari-ambientali.

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.**

1. Chiunque detenga un animale d'affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
- d) iscriverlo all'anagrafe regionale se l'animale è un cane;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
- h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

5. La detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione, anche di specie diverse, condotta in locali o spazi abitativi non soggetti ad autorizzazione del sindaco, è ammessa a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi e che il numero degli animali detenuti sia uguale o inferiore a dieci, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. La detenzione di un numero superiore di animali d'affezione è subordinata a specifica autorizzazione del sindaco.

### **Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

4. È vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato;

deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.

6. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia a eccezione di casi di ricovero per cure e a eccezione di uccelli e piccoli roditori, a eccezione di casi di ricovero per cure o per particolari situazioni comprovate da un veterinario.

7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

9. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

10. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti, che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

11. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, a esclusione dei cani da assistenza.

13. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche a un volume tale da creare alterazioni al normale comportamento degli animali o visibili segni di stress, disagio o tale da essere considerato nocivo.

14. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.

15. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.

16. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

17. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

18. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.

19. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

20. È vietato mantenere gli animali alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

21. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici, detenuti in cattività, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali tipiche dei luoghi ove queste specie vivono in natura, per evitare stress psico-fisico, di garantire loro un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite nell'Allegato al presente Regolamento.

22. È vietata l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni a eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
23. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, a esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
24. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
25. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
26. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione. Saranno autorizzate le eccezioni previste dall'art. 10 comma 2 della stessa convenzione nonché quelle eventualmente previste da altre leggi specifiche in materia.
27. È vietata a chiunque la distruzione di nidi di rondine, rondoni e balestrucci. In caso di restauri o ristrutturazioni possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. Sono fatte salve le disposizioni in materia previste nei Piani di Gestione dei Siti di Natura 2000.
28. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
29. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
30. È vietato vendere animali ai minorenni.
31. È vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
32. È vietato su tutto il territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. Eventuali autorizzazione in deroga saranno valutate dal Comune.

#### ***Art. 10 - Abbandono di animali.***

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. Viene equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietà catturati dai Servizi di Polizia Locale, ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di Castiglione delle Stiviere.



### **Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio Referente.
3. Sono altresì sottoposte a tutela tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati.

### **Art. 12 - Avvelenamento di animali.**

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia e alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

### **Art. 13 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri e manutenzione corpi idrici. Obbligo di soccorso**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispose appositi attraversamenti atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata. Deve essere apposto un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.
2. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, l'Ufficio competente per la tutela degli animali propone l'installazione di apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali, almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione, entro

sessanta giorni, dei siti in cui collocare gli animali e per eventuali altre attività eventualmente ritenute necessarie.

4. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita la possibilità di continuare ad alimentare tali animali anche in collaborazione con volontari e associazioni di volontariato.

5. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

6. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

7. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei e dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando preventivamente la data d'inizio dei lavori al competente Ufficio Referente, per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

#### ***Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.***

1. È fatto assoluto divieto detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva da parte dei detentori gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

#### ***Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.***

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

2. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani non iscritti all'anagrafe canina.

3. La norma di cui al punto 1 non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate e autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

#### ***Art. 16 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali***

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

Tale divieto non si applica ai circhi equestre ed alle attività di spettacolo viaggiante, cui è dedicata specifica disciplina contenuta nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente

Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati (purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati) e alle manifestazioni senza scopo di lucro preventivamente autorizzate dal Comune e organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o da Onlus con finalità di protezione degli animali.

2. Le mostre, le esposizioni e le fiere devono essere preventivamente autorizzate dal Comune e si applicano le disposizioni elencate ai commi da 5 a 25 del presente articolo.

3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004 e dalla Legge Regionale 16/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 2/2008 allegato B.

4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di animali di specie diverse nonché di individui della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli e animali gregari.

5. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.

6. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.

7. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.

8. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi (barbagianni, gufo, allocco, assiolo, etc.), mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

9. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature o altre asperità che possano provocare ferite agli animali. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm e costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.

10. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, etc.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.

11. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive devono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato alla specie e proporzionale al numero degli animali.

12. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitazione e stress degli animali esposti.

13. Tutti i cani oggetto di esposizione devono essere dotati di microchip identificativo e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.

14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

15. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura della mostra.

16. Gli animali esposti, specie cani e gatti, devono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili. Tale misura dovrà essere comprovata da idonea certificazione sanitaria stilata entro e non oltre i 10 giorni precedenti l'inizio dell'esposizione o manifestazione e che attesti lo stato di buona salute; nel caso specifico di mostre zootecniche farà invece fede il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario e identificativo.

17. Oltre al controllo sanitario dell'ATS, l'organizzazione dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.

18. È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.

19. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento dotato di gabbie e attrezzature onde potere ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario dell'ASL.

20. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.

21. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.

22. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19/04/96 che stabilisce "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione (G.U. 232 del 03/10/96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza".

23. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL dietro semplice richiesta verbale e in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Comune potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.

Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km, nel rispetto del D.Lgs. 25/07/2007 n. 151 ("protezione degli animali durante il trasporto" - Regolamento CE 1/2005). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito all'ASL di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

24. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lgs. n. 508/92).

25. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, se la violazione si inserisce nel contesto di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico viene disposta, in base alla gravità della violazione stessa, la sospensione immediata e/o definitiva dell'attività oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### ***Art. 17 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido***

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore all'Ufficio competente per la tutela degli animali, che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda ATS competente per territorio, e alla Polizia Municipale.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. In caso di istanza di adozione il richiedente dovrà dichiarare, tramite autocertificazione, di non incorrere in alcuna delle suddette casistiche.

#### ***Art. 18 - Fuga, cattura, soppressione di animali***

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ATS competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali e alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali di proprietà o detenuti in canili, anche quello convenzionati con il Comune, è consentita esclusivamente se gravemente malati, con attestazione del veterinario che la

effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ATS competente per territorio e all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. Chiunque sia sanzionato ai sensi del comma 2 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'Ordine dei veterinari e al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ATS) le inadempienze dei veterinari relative a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

### **Art. 19 - Pet therapy**

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio che farà conoscere queste disposizioni.

5. Gli animali coinvolti negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche (cane, gatto, cavallo, asino, coniglio, capra, maiale, volatili, etc.) la cui adeguatezza, sia di specie che del singolo individuo, viene valutata da medico veterinario. Nelle Attività Assistite dagli Animali (di seguito AAA) e Terapie Assistite dagli Animali (di seguito TAA) non è comunque consentito il coinvolgimento di cuccioli, di animali non domestici, di rettili e di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Per ogni animale dovrà essere predisposto specifico Libretto sanitario e Diario delle attività che dovranno contenere le seguenti informazioni:

#### **LIBRETTO SANITARIO.**

Deve essere aggiornato almeno ogni 6 mesi da un Medico Veterinario e deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici dell'animale e dati di identificazione dell'animale secondo norma (es. n° del microchip)

b) visita clinica e anamnesi remota

c) profilassi eseguita

d) esami clinici effettuati per accertamenti diagnostici

#### **B) DIARIO DI ATTIVITÀ**

Deve essere compilato dal Coadiutore dell'animale e sottoscritto ogni 6 mesi da un Medico Veterinario.

Riporta l'elenco di tutti i progetti nei quali è coinvolto l'animale e in particolare deve riportare:

a) tipo di intervento e utenza (es. Terapia o Attività)

b) ore e tempi di impiego

- c) numero utenti con cui l'animale ha avuto contatto
  - d) dati e osservazioni relative alla valutazione comportamentale dell'animale
8. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

***Art. 20 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.***

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre a essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti e occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dalla normativa vigente.
5. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
7. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita; negli allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge può avvenire previo rilascio al nuovo proprietario di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione e informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
8. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

***Art. 21 - Inumazione di animali.***

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani e agli animali ai sensi del Regolamento CEE 21 ottobre 2009, n. 1069, con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ATS competente per territorio, ai sensi del Reg. Reg. 9 novembre 2009, n. 6.
2. Il Comune si impegna a individuare appositi terreni finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti e altri animali da affezione.

### ***Art. 22 - Destinazione di cibo per animali***

Anche ai sensi dell'art. 185, comma 2, Parte IV, del Decreto Legislativo n. 152 del 29 aprile 2006 e s.m.i.: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

### ***Art. 23 - Scelte alimentari***

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

### ***Art. 24 - Associazioni animaliste e zoofile***

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

### ***Art. 25 - Divieto di combattimenti fra animali***

1. È vietato su tutto il territorio comunale promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.

2. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento che implichi combattimenti o competizioni cruente fra animali.

3. È vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.

4. È vietato prendere parte a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.

5. Le sanzioni per le violazioni definite dal presente articolo sono quelle penali previste dalla legge 20/07/2004 n° 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

6. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare allo scopo di farne commercio o distribuzione, video o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chi utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

7. Gli animali utilizzati nei combattimenti vengono sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e sono affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad

associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento, o ad altra struttura rifugio.

8. I medici veterinari che, nell'esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione all'Autorità Giudiziaria e, per conoscenza, all'Ufficio Referente.

9. All'allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 3, viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.

10. Le sanzioni per le violazioni al presente articolo sono quelle penali, previste dalla legge 20/7/2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

#### ***Art. 26 - Attività di caccia sul territorio comunale***

La caccia e il prelievo sul territorio comunale è regolamentata dalla legislazione regionale e dalla normativa provinciale.

### **Titolo IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI**

#### ***Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico***

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, gli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono cani in esercizi pubblici, locali e uffici, dovranno farlo usando il guinzaglio e se necessario opportuna museruola, che comunque dovranno sempre portare con se. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Tutti gli animali d'affezione sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata idonea e motivata documentazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, predispongano adeguata vetrofanìa, posta all'ingresso dell'esercizio commerciale. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'uso della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

6. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali.



#### ***Art. 28 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi***

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate.

2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola, che comunque il proprietario e/o detentore deve sempre portare con se, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

#### ***Art. 29 - Aree destinate ai cani***

1. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, uno o più spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all'articolo 25.

2. Negli spazi destinati ai cani, gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

I conduttori, per accedere all'area, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

I conduttori devono entrare nell'area, salvo accordo unanime fra i fruitori, uno alla volta e per un periodo massimo di 10 minuti, per preservare il diritto di accesso a tutti i conduttori che non si sentano tranquilli ad accedere se presenti altri cani.

I conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti o che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

Se l'area è già occupata da oltre 10 minuti e un nuovo conduttore, temendo difficoltà di convivenza fra il suo cane e gli altri già presenti, chiede ai conduttori presenti di entrare nell'area, questi devono uscire per garantire lo sgambamento in solitaria del cane del richiedente.

Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

Il conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo, non può accedere con tale cane all'interno dell'area;

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. È vietato anche ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

È fatto obbligo ai conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere quelle del proprio cane provvedendo a depositarle nell'apposito contenitore.

## **Titolo V - CANI**

### ***Art. 30 - Attività motoria e rapporti sociali.***

1. Chi custodisce a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo articolo 27.
2. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
5. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. L'Amministrazione Comunale promuove e patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

### ***Art. 31 - Dimensioni dei recinti e dei box.***

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

### ***Art. 32 - Divieto di detenzione a catena e divieto d'uso di collari costrittivi***

1. È vietato detenere cani legati a catena o altro strumento di contenzione simile salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario.
2. È vietato l'impiego dei collari a strozzo o comunque di collari che possano causare dolore all'animale, o muniti di dispositivi a scarica elettrica, che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

### ***Art. 33 - Guinzaglio e museruola.***

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

2. nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

#### ***Art. 34 - Raccolta deiezioni***

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani di cui all'articolo 30.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap.

4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o nel proprio cestino della raccolta del secco.

5. Il mancato rispetto del presente articolo, è sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 42 "Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche - Sanzioni" del Regolamento dei Servizi di Igiene Urbana comunale.

#### ***Art. 35 - Centri di addestramento-educazione***

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario Azienda ATS competente per territorio.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati e una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### ***Art. 36- Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione***

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista devono essere effettuati a persone che diano garanzia di buon trattamento. All'Ufficio competente per la tutela degli animali dovrà essere comunicato il nominativo del richiedente al fine di effettuare le verifiche dell'inesistenza di particolari proibizioni ricadenti sullo stesso.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati a esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione.

### ***Art. 37 - Anagrafe canina***

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281/91 e della Legge Regionale 33/2009 e s.m.i.
2. È obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche nel caso di cani dotati di tatuaggio ormai illeggibile.
3. È consigliata ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani l'applicazione al collare dell'animale di una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.
4. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall'evento.

## **Titolo VI - GATTI**

### ***Art. 38 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.***

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

### ***Art. 39 - Tutela dei gatti liberi.***

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

### ***Art. 40 - Compiti dell'Azienda ATS.***

1. L'Azienda ATS provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare e Associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

### ***Art. 41 - Colonie feline.***

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ATS competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

#### ***Art. 42 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.***

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività dei cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Veterinario competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda ATS. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#### ***Art. 43 - Alimentazione dei gatti.***

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi a esclusione dell'acqua.

#### ***Art. 44 - Custodia dei gatti di proprietà***

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportini o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

### **TITOLO VII - EQUINI**

#### ***Art. 45 - Principi distintivi***

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
5. La superficie minima del box deve essere di misura minima di 3 m per 3 m. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.
6. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
7. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
8. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
10. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali - detti "vizi di stalla" - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda ATS verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

## **Titolo VIII - AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI E FLORA SPONTANEA**

### ***Art. 46- Detenzione di volatili.***

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato del presente Regolamento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti i viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **Art. 47 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica**

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.

Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

6. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

7. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi tutelati ai sensi della legge 157 del 1992;
- d) tutti i crostacei di specie autotone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

8. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 7, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

#### **Art. 48 - Popolazione di *Columbia livia* var. *domestica***

1. Sul tema vale quanto già disposto dal locale Regolamento d'igiene e dal Regolamento dei Servizi d'Igiene Urbana comunale.

## **Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI**

### ***Art. 49- Detenzione di specie animali acquatiche***

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato del presente Regolamento.

### ***Art. 50 - Divieti.***

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'Allegato del presente Regolamento;
  - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi a esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali a esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
  - d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
  - e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

## **Titolo X - API E INSETTI IMPOLLINATORI**

### ***Art. 51 - Tutela delle api e degli insetti impollinatori***

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per api e altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti, è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo quando i fiori delle erbe sfalciate si presentino completamente essiccati.

## **Titolo XI - ANIMALI ESOTICI**

### ***Art. 52 - Tutela degli animali esotici***

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.



2. I possessori di animali esotici CITES sono tenuti a effettuare apposita denuncia ai sensi della Legge n. 150/1992 e del Reg. CE n. 338/97
3. L'allevamento per il commercio e il commercio di animali esotici sono disciplinati dalla Legge n. 150/1992 e dal Reg. CE n. 338/97.
4. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre (per quanto possibile), per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca d'acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.
5. È vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
6. È vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.

## **Titolo XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

### *Art. 53 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.*

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia.
2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.
2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione e affido di animali utilizzati per la sperimentazione. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

## **Titolo XIII - COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI**

### *Art. 54 - Commissione Comunale Diritti degli animali*

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.  
A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
  - a. Il Sindaco o suo Delegato;
  - b. Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
  - c. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale.
  - d. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale;
  - e. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste;
  - f. Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA) se esistente.
2. La Commissione di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno.

## **Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 55 - Sanzioni.**

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, per ogni animale coinvolto nella violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Qualora, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venissero accertate a carico del medesimo soggetto ulteriori violazioni della medesima norma del regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo la sanzione in esso prevista aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto da altra normativa.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia a un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

4. Al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione e alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale.

6. Il comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque sia stato soggetto di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbia pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.

Il comune senza preclusione pregiudizio per l'azione penale, predispone un apposito servizio per:

a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;  
b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.

c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo e alle guardie zoofile e sono regolarmente trasmessi alla Regione. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la

confisca degli animali. Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

#### ***Art. 56 - Vigilanza***

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le forze di Polizia ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli art. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale.

Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

#### ***Art. 57 - Incompatibilità e abrogazione di norme***

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.

2. Non si applicano le norme del presente Regolamento qualora venissero a trovarsi in contrasto con quanto previsto dalle Leggi statali e regionali in materia.

#### ***Art. 58 - Norme transitorie***

Ove il termine non sia diversamente e perentoriamente stabilito dalla normativa vigente, si fissa in un anno dalla sua entrata in vigore del presente Regolamento il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali ai sensi del Regolamento stesso.

## ALLEGATO A - Norme minime di riferimento per la detenzione di animali

### UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca dim 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	

Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1,00 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie e abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

È fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, a eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici;
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

#### **MAMMIFERI**

**Conigli.** I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta e in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m<sup>2</sup> per ogni ulteriore esemplare.

**Furetti.** La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

**Cani della prateria:** aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

**Scoiattolo:** gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Gerbillo:** gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Criceto e Topi:** gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 - 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Ratti:** gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Cavia:** gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza , con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori ( rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti ) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Cincillà:** gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Manguste e viverridi:** aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Chiroteri:** voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

**RETTILI**

**Serpenti:** (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1) un sistema di riscaldamento (con lampade) e aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;

2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;

3) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;

4) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

**Camaleonti:** Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

**Iguana e altri sauri:** (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande

larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande

altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

1) una zona rifugio a livello del pavimento;

2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;

3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;

4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;

5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

**Testuggini:** : fino a due esemplari possono essere ospitati in contenitori lunghi almeno 4 volte e larghi almeno tre volte la lunghezza dell'animale più grande. Il contenitore non può in ogni caso mai scendere sotto le seguenti dimensioni minime: 60 x 40 x 25 cm.

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1) uno o più nascondigli per le testuggini terrestri;

2) per le testuggini acquatiche, terracquari con parte emersa facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. La parte sommersa deve presentare

dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto e acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile;

3) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione che garantiscano l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

#### **ANFIBI**

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

#### **PESCI**

I pesci vanno ospitati in acquari che soddisfino i seguenti requisiti:

- 1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia;
- 2) l'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%;
- 3) Per specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza l'acquario deve essere riempito con 2 litri d'acqua per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve essere mai inferiore a 30 litri. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata;
- 4) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- 5) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;
- 6) è vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

#### **INVERTEBRATI**

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30 h per esemplare.



## **ALLEGATO B - Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti**

I circhi equestri sono ammessi all'utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (che non può comunque essere superiore a 30 giorni, comprensivi dei giorni utilizzati per installazione e sgombero) sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedenti l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari fattispecie di inagibilità dell'area o per motivi locali di pubblico interesse la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

### **SEZIONE A - DOMANDA**

Ogni circo o mostra viaggiante con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui è necessario allegare:

1. documentazione che consenta di identificare con nome univoco e non sostituibile il circo/la mostra, il rappresentante legale, il/i gestore/i e le attività che si svolgono nel circo/nella mostra;
2. documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. elenco completo e aggiornato delle specie e del numero di esemplari autorizzati a essere ospitati e/o trasportati;
4. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. dichiarazione attestante che nessun animale sia stato prelevato in natura;
6. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre reperibile e che risulti responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) le condizioni di pratica dell'eutanasia, se necessaria; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi e alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
7. planimetria datata e firmata;
8. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente completo di dati anagrafici e copie dei documenti d'identità. Per ciascun componente del personale dovranno altresì essere elencati qualifiche professionali ed eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, con l'indicazione di data, luogo e istituto presso il quale sia stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Tutto il personale del circo/della mostra deve in ogni caso aver svolto con profitto un corso di formazione professionale qualificato concernente la cura degli animali e mansioni specifiche (vertente almeno su nozioni relative a modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;
9. piano di emergenza da attuare in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
10. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno inoltre essere indicati i luoghi in cui gli alimenti verranno conservati;

11. copia dell'autorizzazione prefettizia.

L'inosservanza dei requisiti richiesti comporta l'inammissibilità de plano della domanda. L'incompletezza o la falsità di uno o più tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla domanda includono, in base alle norme indicate sulla partecipazione, anche eventuali controinteressati quali ad esempio Associazioni animaliste locali che possano subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale;

#### SEZIONE B - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e in conformità ai modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001 di tutti gli esemplari detenuti.

Nel registro devono essere indicati:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
2. data di acquisizione;
3. origine e provenienza;
4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
6. dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi e destinazione della prole;
9. diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di strutture circensi e mostre viaggianti nonché a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

#### SEZIONE C - IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi a uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappatura del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e prontamente presentabili su richiesta in sede di ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e di successive certificazioni verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle specifiche esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la loro fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

#### SEZIONE D - TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti al fine di garantire continuamente il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n. 01/05. Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà esibire a richiesta, in caso di controllo:

- autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 01/2005);
- certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, comma 5 e art. 37 Reg. 01/05) per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- modello 4 per il trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (D. Min. Sal. 16/05/2007, che modifica D.P.R. 317/96).

#### SEZIONE E - PULIZIA, DISINFEZIONE E ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali corretto, adeguato e aggiornato all'anno corrente che di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori tenui, rivolgendo attenzione prioritaria all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. Sotto questo profilo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

#### SEZIONE F - CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue.

Tale misura va estesa anche a esemplari appartenenti a una stessa specie in presenza di marcate differenze di età e gerarchie sociali.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

#### SEZIONE G - ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

#### SEZIONE H - SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

A ogni esemplare deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dello specifico individuo, così da consentire una crescita sana che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Ogni circo o mostra viaggiante dovrà a tal fine stendere e periodicamente revisionare un piano di

alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura e aggiornato all'anno corrente e alle singole specie detenute.

Il cibo deve essere somministrato in modo tale che ogni individuo vi abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati come ratti, rane, ecc. per l'alimentazione degli Animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile per ogni esemplare acqua fresca, pulita e cambiata con frequenza ragionevole, eccetto nei casi di specie la cui fisiologia comporti esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere ergonomici e non pericolosi per l'animale nonché facilmente lavabili.

#### SEZIONE I - LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, successivamente integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106 al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, in particolare nei confronti di alcune specie animali per le quali è vincolante la nascita in cattività, il modello ottimale di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES ha stabilito, in data 20 Gennaio 2006, che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato anche nei circhi per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto tra animali e personale addetto nonché, in seconda battuta, come contatto tra animali e soggetti terzi in caso di fuga degli animali stessi dalle aree autorizzate.

Pertanto l'Amministrazione Comunale proibisce all'interno del proprio territorio l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, sia da giudicare palesemente incompatibile la detenzione da parte di strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

In ragione di quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boiadi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

## SEZIONE J - REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI ALLOGGIO PER SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETI

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) ogni animale deve inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia zone soleggiate che zone all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali e privarli di cibo e/o acqua, anche a fini di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e seg. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine del ricorso a forme e modi di alloggiamento degli animali che ne stimolino i comportamenti naturali degli animali e riducano o minimizzino in essi gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

### CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

#### CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono invece forme domestiche.

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 3 x 4 m per individuo, e presentare un terreno con lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 300 m<sup>2</sup> (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m<sup>2</sup>). Nel caso di specie domestiche come lama e alpaca, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m<sup>2</sup> (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m<sup>2</sup>).

Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno. Il terreno deve essere composto da terra e sabbia e presentare rami per stimolare l'interesse degli animali. Questi ultimi devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; tutti i camelidi sono resistenti al freddo e possono essere tenuti all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente; i maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali. Non è ad ogni modo possibile tenere più maschi insieme; i camelidi vanno tenuti in piccoli gruppi o, meglio, a coppie; è possibile la coabitazione con altri equini.

Per quanto riguarda le norme di comportamento da seguire nell'utilizzo di camelidi durante spettacoli, tutte le specie (ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticati) devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono presentare comportamenti aggressivi.

Sotto il profilo dell'alimentazione, i camelidi sono erbivori e pertanto devono essere alimentati con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

## **ZEBRE**

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 12 m<sup>2</sup> per animale, offrire protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12 °C ed essere ricoperte da lettiera con paglia e oggetti atti a stimolare l'interesse degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m<sup>2</sup> (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m<sup>2</sup>). Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno e poter accedere in ogni momento a un'area protetta dalle intemperie. Il terreno deve presentare rami per stimolare l'interesse degli animali ed essere naturale o costituito da sabbia. Ove questo non fosse possibile, gli animali devono in ogni caso essere messi nelle condizioni di poter effettuare a piacimento bagni di sabbia.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; in caso di temperature sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

## **BISONI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI**

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 25 m<sup>2</sup> per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m<sup>2</sup> (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m<sup>2</sup>).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.

## **STRUZZO E ALTRI RATITI**

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 15 m<sup>2</sup> per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m<sup>2</sup> (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m<sup>2</sup>).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.